



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0000671-27/01/2017-SC_MAR-T71-P

Al Sindaco del Comune di Ascoli Piceno
comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it

Al Presidente del Consiglio comunale di
Ascoli Piceno
comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it

All'Organo di revisione del comune di
Ascoli Piceno
pieri.paolo@legalmail.it

**Oggetto: Comune di Ascoli Piceno – Rendiconto Esercizi 2011 e 2012 Verifiche ex art. 148
Bis Tuel**

**Si trasmette la deliberazione n 1/2017/PRSP concernente l'oggetto.
L'invio avrà seguito anche tramite SIQUEL**

Il Direttore della Segreteria
Il Funzionario

(*Gilberta Giuhodori*)





Deliberazione n. 1/2017/PRSP

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella adunanza pubblica del 15 dicembre 2016 e nella Camera di consiglio del 26 gennaio 2017

composta dai magistrati:

- Pres. Maurizio MIRABELLA – Presidente di Sezione
- Cons. Mario GUARANY - Componente
- Primo Ref. Valeria FRANCHI – Componente Relatore
- Primo Ref. Marco DI MARCO – Componente
- Primo Ref. Fabrizio CERIONI - Componente

LEGGE 266/2005

RENDICONTO ESERCIZI 2011 e 2012

COMUNE DI ASCOLI PICENO

VERIFICHE EX ART. 148 BIS TUEL

VISTO l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti come modificata, dapprima, con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 148 *bis* comma 3, Tuel;

RICHIAMATA la deliberazione n. 164/2015/PRSP resa da questa Sezione nell'adunanza pubblica del 26 marzo 2015 e nella Camera di consiglio del 27 maggio 2015 nonché la successiva deliberazione n. 99/2016 PRSP resa da questa Sezione ai sensi dell'art. 148 bis Tuel per la verifica delle cosiddette misure consequenziali nella Camera di consiglio del 21 gennaio 2016;

RICHIAMATE le note del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Pattostab - tesoro) acquisite ai nn. di prot. 2622-3177-3398 rispettivamente in data 1 giugno 2016, 19 settembre 2016 e 25 ottobre 2016;



VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 229 del 24 novembre 2016 e di Consiglio Comunale n. 49 del 14 dicembre 2016 acquisite ai nn. di prot. 3537 e 3718 rispettivamente in data 29 novembre 2016 e 15 dicembre 2016;

UDITI per l'Amministrazione – ritualmente convocata per l'adunanza del 15 dicembre 2016 – la Dirigente Settore Risorse Economiche dott.ssa Cristina Mattioli, e l'avv. Alessandro Lucchetti;

UDITO il relatore dott.ssa Valeria Franchi;

P R E M E S S O

Come noto la funzione di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli Enti locali, intestata dall'art. 1 commi 166 e ss. Legge 266/2005 alle Sezioni Regionali della Corte dei conti, è stata significativamente incisa dal recente D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, che, in uno ad una più generale rivisitazione del sistema dei controlli interni, ha, altresì, previsto un rafforzamento di quelli esterni sulla gestione, per un verso, mediante l'introduzione di nuovi istituti e, per altro, mediante la implementazione di quelli già esistenti anche al fine di conferire una maggiore effettività agli stessi e di potenziare la vigilanza sulla adozione delle misure correttive.

Rilevano, in questa prospettiva, il novellato art. 148 Tuel e, soprattutto, ai fini che ne occupano, il nuovo art. 148 *bis* Tuel a mente del quale *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss. della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dall'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"* precisandosi come per le verifiche sui rendiconti debba aversi riguardo anche *"alle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

Per ciò che attiene le c.d. misure correttive ed il successivo monitoraggio sulle stesse, il comma 3 del citato art. 148 *bis* dispone, inoltre, che *"l'accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare entro 60 gg dalla (...) pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"* e che *"tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di 30 giorni dal ricevimento"* prevedendosi qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti ovvero in caso di esito negativo che *"è preclusa"*

l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

La Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 60 del 5 aprile 2013) ha, peraltro, evidenziato come siffatta evoluzione del sistema dei controlli esterni intestati alla Corte dei conti, e la previsione in favore delle Sezioni regionali di controllo di strumenti di tipo inibitorio, risulti compatibile con gli ambiti di autonomia costituzionalmente garantiti agli enti territoriali e con il principio di equiordinazione di cui all'art. 114 della Costituzione posto che, i nuovi controlli al pari di quelli già previsti dall'art. 1 commi 166 e ss. Legge Finanziaria 2006, sono finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio – assunto a principio positivizzato in plurime disposizioni della nostra Carta fondamentale (cfr. art. 81, 97, 117 e 119 Cost.) – e rinvergono fondamento nella peculiare funzione di presidio assolta dalla Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico.

Né siffatto potenziamento vale a snaturare o inficiare la natura collaborativa dei controlli di cui trattasi – già positivizzata all'art. 7 comma 7 della Legge 6 giugno 2003 n. 131 ed in maniera univoca ribadita dal Giudice delle leggi (Corte Cost. 9 febbraio 2001, n. 37 e 7 giugno 2007, n. 179).

Così ricostruiti il quadro normativo di riferimento e le finalità delle precipue funzioni intestate alla magistratura contabile si illustrano gli esiti delle verifiche svolte relativamente alle misure adottate dal Comune di Ascoli Piceno a seguito della deliberazione n. 164/2015/PRSP.

CONSIDERATO

1. che la Sezione è chiamata a pronunciarsi in ordine alla idoneità dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione comunale di Ascoli Piceno a seguito della declaratoria di grave irregolarità contabile resa all'esito delle verifiche sul rendiconto 2012 in relazione all'operazione di alienazione del compendio di beni relativi alla discarica di Relluce intercorsa con la Ascoli Servizi comunali s.u.r.l. (cfr. deliberazione n. 164/2015/PRSP del 2 luglio 2015);
2. che, nella specie, la Sezione ha rilevato profili critici in ordine alle modalità di contabilizzazione delle risorse afferenti alla predetta operazione – accertate al Titolo III dell'entrata in luogo del Titolo IV – evidenziando possibili ricadute sul conseguimento, in termini di effettività, dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità donde la necessità di una rideterminazione dei saldi, a tal fine, rilevanti;
3. che assegnato, a mente del disposto di cui all'art. 148 bis Tuel, termine di 60 giorni l'Amministrazione, con nota del 7 settembre 2015, ha fatto pervenire prospetto recante la rideterminazione dei saldi rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità per l'esercizio 2012 nonché relazione illustrativa delle operazioni di rettifica poste in essere precisandosi, in questa prospettiva, come nel nuovo calcolo fossero state operate delle esclusioni afferenti a specifiche tipologie di risorse (quelle connesse alla dichiarazione di stato di



emergenza e quelle provenienti dall'Unione Europea) che, pur risultanti dal conto consuntivo dell'anno di riferimento e di quelli precedenti, non hanno trovato evidenza nelle prescritte certificazioni rese al Ministero dell'Economia e delle Finanze – né nei questionari stilati ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss L.F. 2006 – siccome, all'epoca, influenti ai fini del raggiungimento dell'obiettivo programmatico;

4. che, svolta un'approfondita istruttoria ed un'ampia interlocuzione con l'Amministrazione comunale, la Sezione, ritenute non condivisibili le prospettazioni circa l'ammissibilità di una rideterminazione dei saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità per l'esercizio 2012 non circoscritta ai rilevati profili di criticità (errata contabilizzazione delle risorse afferenti all'operazione di alienazione immobiliare intercorsa con la Ascoli Servizi comunali), ha accertato l'inidoneità dei provvedimenti adottati dal Comune di Ascoli Piceno a seguito della deliberazione n. 164/2015/PRSP ed ha assegnato nuovo termine per provvedere avendo esclusivo riguardo alla rilevata irregolarità contabile;
5. che nel rilevare, in primo luogo, come la complessiva rivisitazione dei dati oggetto di certificazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze si ponesse in contrasto con una tendenziale intangibilità dei saldi che permea il complesso delle norme regolatrici della materia (cfr. art. 31 comma 20 legge 12 novembre 2011 n. 183 e circolari annuali MEF), la Sezione ha, altresì, rimarcato come, nel merito, non fossero condivisibili le modalità osservate dal Comune di Ascoli Piceno al fine di avvalersi delle menzionate esclusioni siccome tali da non assicurare la doverosa neutralità finanziaria delle risorse di derivazione comunitaria;
6. che nell'occasione la Sezione ha, peraltro, evidenziato una rappresentazione non coerente ed uniforme delle poste escluse rilevando, al riguardo, come le stesse non incluse nei questionari trasmessi per gli anni 2009/2011 non fossero state nemmeno validate dall'Organo di revisione rimasto, di fatto, estraneo rispetto al cospicuo contraddittorio intercorso;
7. che ampiamente decorso – anche in ragione dei noti eventi sismici che hanno interessato la Provincia di Ascoli Piceno – il nuovo termine assegnato, l'Amministrazione ha fatto pervenire una nota a firma del Sindaco con la quale è stata trasmessa la deliberazione n. 229 assunta in data 24 novembre 2016 dalla Giunta Municipale ed avente ad oggetto "Atto di indirizzo in tema di misure conseguenti alla duplice deliberazione n. 164/2015/PRSP del 2 luglio 2015 e n. 99/2015/PRSP del 19 maggio 2016 della competente Sezione regionale di controllo per le Marche della Corte dei conti – Riconsiderazione dei presupposti di contabilizzazione del corrispettivo di alienazione dell'impianto di discarica in località Relluce nella categoria proventi dei beni dell'ente quale entrata extratributaria – Determinazioni consequenziali";
8. che, nella menzionata nota si segnala come detta deliberazione *"sia stata redatta ed adottata ricercando la massima conformità possibile alle indicazioni di codesta Ill.ma Sezione così come risultanti – a partire da quelle relative all'originario rilievo sul difetto di*

- contabilizzazione della alienazione dell'impianto di discarica di allora proprietà comunale – dalle deliberazioni n. 164/2015/PRSP e n. 99/2016/PRSP”;
9. che, prendendo le mosse dai contenuti delle citate pronunce di grave irregolarità contabile, la Giunta ha, di fatto, sollecitato un riesame delle determinazioni assunte dalla Sezione regionale di controllo – riveniente fondamento in non meglio precisati principi generali dell'ordinamento e nella peculiare natura degli atti di controllo;
 10. che, in questa prospettiva, è stata prospettata una diversa qualificazione della vicenda negoziale intercorsa tra il Comune di Ascoli Piceno e la Ascoli Servizi comunali siccome riconducibile più correttamente a *“un trasferimento in favore della Ascoli Servizi comunali srl del diritto di proprietà della infrastruttura essenziale ai fini di servizio pubblico locale – costituita dall'impianto in cui appunto consiste il compendio dei beni immobili oggetto di alienazione – ai fini di specifico rafforzamento e potenziamento di tali finalità di servizio pubblico mantenendo l'infrastruttura medesima sotto il controllo pubblico del Comune”* con tutto ciò che ne consegue in ordine alla contabilizzazione del corrispettivo al Titolo III quale Entrata extratributaria ed alla ctg. 2 quale provento dell'ente;
 11. che, a detti fini, la stessa Giunta ha formulato indirizzo alle competenti strutture interne dell'Ente per la redazione e l'approvazione da parte del Consiglio comunale di apposito schema di delibera che, con finalità di conferma della sussistenza dei presupposti di legittimità a sostegno della decisione di contabilizzazione del corrispettivo del contratto in questione sotto la ctg. 2[^] rubricata come proventi dell'ente del Titolo III relativo alle Entrate extratributarie, preveda:
 - a) la puntuale ricostruzione della effettiva volontà dell'Amministrazione e degli obiettivi perseguiti con l'atto di disposizione intercorso con la Ascoli Servizi comunali;
 - b) l'approntamento di specifiche misure di natura contrattuale finalizzate a rafforzare tale volontà e tali obiettivi quali, segnatamente, la stipula di apposita pattuizione, a contenuto ricognitivo ed interpretativo con effetto retroattivo, la costituzione di apposita garanzia con efficacia parimenti retroattiva a copertura e salvaguardia rispetto ad eventuali condotte inadempienti occorse nel passato;
 - c) l'inserimento di dette previsioni in apposita scheda da sottoscrivere tra il Comune di Ascoli Piceno e la Ascoli Servizi Comunali e da stendere anche al socio privato;
 12. che, nel contempo, la Giunta ha formulato ulteriore indirizzo alle competenti strutture per la rideterminazione dei saldi rilevanti per il rispetto del patto di Stabilità Interno mediante atti di conferma;
 13. che in vista dell'adunanza pubblica – fissata su conforme richiesta del magistrato istruttore per un approfondimento, in pienezza di contraddittorio, delle articolate deduzioni svolte dall'amministrazione – è pervenuta la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 14 dicembre 2016 recante *“Misure conseguenti alla duplice deliberazione n. 164/2015/PRSP del 2 luglio 2015 e n. 99/2016/PRSP del 19 maggio 2016 della competente Sezione regionale di controllo per le Marche della Corte dei conti – Ricognizione ed interpretazione*



del contratto sottoscritto tra il Comune di Ascoli Piceno e la Ascoli Servizi comunali s.r.l. in data 22 dicembre 2009 ed iscritto a rep. N. 28843 del medesimo Comune – Determinazioni consequenziali” nonché allegata bozza di scrittura privata;

14. che l’art. 2 del citato atto negoziale – per il quale non consta l’avvenuta sottoscrizione – sotto la rubrica “Ricognizione ed interpretazione autentica della volontà delle parti”, tra l’altro, dispone: “Le parti riconoscono che il contratto di compravendita – sottoscritto in data 22.12.2009 ed iscritto al Repertorio n. 28843 del Comune di Ascoli Piceno – configura pattuizione e programma negoziale effettivamente rivolti e preordinati, negli intendimenti reciproci delle parti medesime, ad assicurare la stabile disponibilità in favore della Ascoli Servizi Comunali s.r.l., quale soggetto preposto alla titolarità della missione di interesse generale costituita dalla erogazione servizi pubblici locali relativi al c.d. ciclo integrato dei rifiuti per il territorio di riferimento, del compendio immobiliare oggetto di disposizione, quale dotazione infrastrutturale essenziale per lo svolgimento dei predetti servizi valendo il corrispettivo di prezzo concordato quale importo di quello della attualizzazione degli ultimi canoni di concessione applicati alla medesima società secondo quanto risultante dalla perizia di cui all’art. 5 del medesimo contratto di compravendita sottoscritto in data 22 dicembre 2009 ed iscritto al Repertorio n. 28843 del Comune di Ascoli Piceno”;
15. che, in ragione di tale nuova ricostruzione della vicenda negoziale resa *inter partes*, l’Amministrazione, anche in occasione della adunanza pubblica, nel sollecitare una riconsiderazione delle determinazioni assunte dalla Sezione, ha rimarcato la bontà della contabilizzazione del corrispettivo al Titolo III dell’entrata ed ha, pertanto, confermato i saldi relativi al patto di stabilità interno per l’esercizio 2012, come in origine certificati.

RITENUTO

- I -

Così ricostruiti i passaggi salienti dell’articolato *iter* istruttorio rileva il Collegio come prodromica rispetto a qualsiasi valutazione sulla fondatezza, nel merito, delle prospettazioni dell’Amministrazione in ordine alla corretta qualificazione della vicenda negoziale intercorsa con la Ascoli servizi comunali s.r.l., sia la questione relativa alla ammissibilità della avanzata richiesta di riconsiderazione delle deliberazioni già assunte.

A tal riguardo ritiene la Sezione che non siano condivisibili le deduzioni svolte – peraltro mediante un generico riferimento ai principi generali dell’ordinamento ed alla, non meglio, precisata peculiare natura delle deliberazioni rese dalle Sezioni regionali di controllo – circa la sussistenza di un generalizzato potere di riesame degli esiti delle deliberazioni n. 164/2015/PRSP e n. 99/2016/PRSP. Alla luce della sequenza procedimentale, come dianzi ricostruita, e della disciplina recata dall’art. 148 bis Tuel devono, di contro, ritenersi consolidati gli effetti della originaria deliberazione n. 164/2015/PRSP rilevandosi, peraltro, come la successiva deliberazione n. 99/2016/PRSP – resa all’esito del prescritto contraddittorio –

prenda le mosse dalla sostanziale irretrattabilità, conseguente alla mancata impugnativa, della citata pronuncia di grave irregolarità contabile.

Meritevoli di apprezzamento appaiono, sul punto, le conclusioni cui è pervenuta la Sezione regionale di controllo per la Liguria che, chiamata a pronunciarsi su analoga fattispecie, ha escluso l'ammissibilità di una nuova valutazione di circostanze già rappresentate.

La stessa Sezione ha, invero, rimarcato che *"Il procedimento di controllo operato dalla Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali, attualmente previsto dall'art. 148-bis TUEL, può concludersi con pronunce di accertamento che non hanno effetti meramente collaborativi, ma anche imperativi e, nel caso di inosservanza degli obblighi imposti, inibitori dell'azione amministrativa degli stessi enti"* e che *"A fronte di tali pronunce l'ordinamento prevede, come unico rimedio, il ricorso alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione, scaduto il quale la deliberazione diviene inoppugnabile acquisendo un'efficacia assimilabile a quella di un giudicato"* talché *"non si può ipotizzare la possibilità, per l'ente interessato, di chiedere alla Sezione regionale di controllo una rivalutazione della situazione precedentemente esaminata"*.

Ha rappresentato a sostegno, la stessa Sezione, che *"a prescindere dalla circostanza che tale strumento potrebbe facilmente essere utilizzato in termini elusivi, al fine di aggirare il termine perentorio di trenta giorni previsto per il ricorso avanti alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, una eventuale deliberazione che riesamini la stessa situazione precedentemente valutata, rientrerebbe nell'ambito della categoria dei provvedimenti di secondo grado, propria della funzione amministrativa e non di quella obiettiva e giustiziale – ancorché non giurisdizionale – esercitata invece dalla Corte dei conti in questa sede, assimilabile alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità ... di natura preventiva (Corte costituzionale sentenze 7 giugno 2007, n. 179 e 5 aprile 2013, n. 60)"*.

D'altro canto, con riguardo al caso che ne occupa, non appare superfluo sottolineare come l'Amministrazione introduca, per la prima volta, in detta sede – preordinata unicamente alla verifica della idoneità delle misure adottate – elementi di assoluta novità rispetto a quelli oggetto dell'articolato contraddittorio nell'ambito del quale nessuna obiezione è stata mossa circa la qualificazione del rapporto intercorso con la Ascoli Servizi comunali: specifica significatività assumono a tal riguardo i contenuti della nota istruttoria in data 30 settembre 2014 (cfr. pag. 3) laddove l'Amministrazione svolge le proprie controdeduzioni rispetto ai rilievi critici formulati avendo riguardo a concetti di "plusvalenza e ad entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali" poco coerenti con fattispecie negoziali di godimento.

Ne consegue che la richiesta di riesame avanzata dall'Amministrazione importerebbe, pertanto, non già una riconsiderazione del materiale istruttorio già delibato ma, piuttosto, una nuova istruttoria ed un *thema decidendum* del tutto diverso rispetto a quello scrutinato dalla Sezione. Di qui l'inammissibilità della richiesta formulata.



- II -

Ferme tali conclusioni in relazione all'anzidetta questione pregiudiziale, per mera completezza espositiva, deve, peraltro, rilevarsi come le prospettazioni del Comune di Ascoli Piceno si appalesino, anche nel merito, infondate.

In disparte ogni considerazione circa l'ammissibilità nel nostro ordinamento del negozio di accertamento, preme, in primo luogo, evidenziare l'insussistenza dei presupposti onde farsi luogo a siffatto atto ricognitivo atteso che lo stesso, quale negozio di secondo grado, postula una situazione di incertezza giuridica in ordine a rapporti preesistenti non ravvisabile nel caso di specie, anche in ragione della particolare valenza dell'atto in cui è stata trasfusa la volontà delle parti (atto di compravendita del 22 dicembre 2009 rogato in pari data dal Segretario generale dell'Ente).

Soccorre, al riguardo, l'insegnamento della Suprema Corte che nel precisare come l'istituto in esame "persegua la funzione di eliminare l'incertezza di una situazione giuridica preesistente" ha, altresì, sottolineato la particolare valenza di detto presupposto ravvisando la possibilità di una invalidità del negozio e, segnatamente di una nullità per mancanza di causa allorché le parti, per errore o volutamente, abbiano accertato una situazione inesistente, oppure quando la situazione esisteva, ma era certa" (Cass. Civ. 24 agosto 2012, n. 14618).

D'altro canto rileva il Collegio come la pretesa nuova qualificazione della vicenda negoziale resa *inter partes* sia contraddetta dalle univoche risultanze istruttorie.

Il tenore del cospicuo corredo documentale acquisito nel corso dell'istruttoria cui, peraltro, a parere della Sezione deve attribuirsi, data la particolare natura delle parti, valore dirimente nella ricostruzione, ora per allora, della volontà negoziale e la condotta successiva della stessa amministrazione appaiono, invero, indicative della volontà della stessa di trasferire la proprietà del bene e non già il mero godimento dello stesso.

In tal senso depongono, in primo luogo, il *nomen iuris* utilizzato dalle parti - e dall'ufficiale rogante che ha raccolto le manifestazioni di volontà delle stesse - nell'atto con il quale il Comune di Ascoli Piceno ha trasferito alla Ascoli Servizi Comunale s.r.l. i beni ricompresi nella discarica Relluce (atto di compravendita) nonché il contenuto degli atti prodromici e preparatori assunti dal Commissario (segnatamente l'atto n. 24 del Commissario straordinario in data 16 giugno 2009) e del parere della Sezione regionale di controllo per il Piemonte (cfr. deliberazione n. 1/2016/PAR richiamato, in più occasioni, a sostegno della legittimità dell'operazione).

Lo stesso perito officiato dell'incarico di determinare il corrispettivo dell'alienazione, del resto, nell'elaborato a sua firma, rimarca la volontà dell'ente di trasferire la proprietà dei beni in favore della Ascoli Servizi comunali s.r.l. atteso che "con l'acquisto della discarica potrà disporre di un complesso di beni patrimoniali di cui attualmente è priva con le conseguenti facilitazioni che ne possono derivare nel reperimento di futuri finanziamenti" rilevando come "la società citata, anche nell'ipotesi di un eventuale soggetto unico di bacino, manterrà la

proprietà sulla discarica, garantendo il rispetto delle obbligazioni previste dall'ordinamento su tale bene" (cfr. perizia giurata in data 12 giugno 2009).

Ancor più decisive circa la qualificazione del rapporto giuridico intercorso tra il Comune di Ascoli e la Ascoli Servizi comunali s.r.l. quale vicenda traslativa del diritto di proprietà sono le risultanze delle verifiche svolte con riferimento all'organismo partecipato.

Specifica significatività assumono, in particolare, i contenuti della nota integrativa al bilancio relativo all'esercizio 2009 laddove l'esplicito riferimento all'avvenuto acquisto dal Comune della discarica e degli impianti ivi compresi (cfr. § Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio, § Informazioni relative alle operazioni a parti correlate) e le modalità di regolazione contabile dei beni ricompresi nel contratto (iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni ed oggetto di ammortamento a decorrere dall'esercizio 2010) si appalesano poco confacenti ad un rapporto negoziale volto al mero godimento del bene.

In assoluta coerenza, peraltro, nella nota redatta dal Presidente della società partecipata – ed asseverata dal Presidente del Collegio dei revisori – ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, co. 4 del d.l. 95/2012 tra i debiti verso il Comune di Ascoli Piceno si attestano poste passive a titolo di "acquisto discarica".

Appare evidente, pertanto, che non è dato ravvisare alcun elemento indiziante di una volontà delle parti difforme da quella formalizzata in atti: ad ulteriore conforto non appare superfluo rilevare come, a partire dall'anno 2013, intervenuta l'abrogazione dell'art. 1 comma 66 L.F. 2005 – in forza della quale l'Amministrazione aveva ritenuto corretto contabilizzare i proventi dell'alienazione al Titolo III dell'entrata – l'ultima tranche del corrispettivo pattuito sia stato iscritto al Titolo IV e destinata integralmente al finanziamento delle spese in conto capitale.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per le Marche definitivamente pronunciando

DICHIARA

l'inammissibilità della richiesta di riesame formulata dal Comune di Ascoli Piceno,

PRENDE ATTO

dell'avvenuta conferma da parte del Comune di Ascoli Piceno dei saldi relativi al patto di stabilità dell'esercizio 2012 come attestati nella originaria certificazione inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, e per l'effetto,

ACCERTA

la mancata adozione dei doverosi provvedimenti consequenziali alla declaratoria di grave irregolarità contabile resa da questa Sezione di controllo giusta deliberazione n. 164/2015/PRSP,

DISPONE


che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale, all'Organo di revisione del Comune di Ascoli Piceno e, per quanto di competenza, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.



Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale secondo le modalità di legge. Così deliberato in Ancona nelle Camere di consiglio del 15 dicembre 2016 e del 26 gennaio 2017.

Il relatore

Valeria Franchi




Depositata in Segreteria il

27 GEN. 2017

Il Direttore della Segreteria

IL FUNZIONARIO

Gilberta GIULIODORI



Il Presidente

Maurizio Mirabella

